Procura distrettuale di Bologna Prot. n. 94/17 3nt. Nr. Reg. Circ.



## Procura della Repubblica distrettuale di BOLOGNA

(Ufficio del Procuratore della Repubblica- dott. Giuseppe AMATO)

Al signor Dirigente amministrativo

e, per conoscenza, ai colleghi

Oggetto: Inoltro di notizia di reato mediante posta elettronica certificata o no.

Considerata la delicatezza del tema relativo alla disciplina delle notizie di reato [tematica importante anche per evitare sovraccarico ingiustificato di lavoro per il personale addetto], credo sia nuovamente necessario ribadire la corretta trattazione di esposti o denuncie <u>di privati</u> fatti pervenire in Procura senza il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 333, comma 2, c.p.p. [non solo senza sottoscrizione autenticata, ma anche tramite *mail* certificata o no].

Sul punto, lo scrivente, che è già intervenuto in data 09 settembre 2016[prot nr. 6393/2016] ed in data 02 novembre 2006 [prot nr. 312/16 int], <u>richiama l'attenzione sulla corretta applicazione della circolare del Ministero della Giustizia nr. 2016.0204354.U del 11 novembre 2016</u>, che ulteriormente precisa:

"...3. Le forme della denuncia: le denunce trasmesse da privati per posta elettronica.

E' emersa dagli interventi dei Procuratori della Repubblica partecipanti al tavolo tecnico indicato in premessa, la necessità di definire una linea di condotta uniforme rispetto al sempre più diffuso fenomeno dell'inoltro di denunce di reato per posta elettronica.

La questione non investe, naturalmente, la denuncia proveniente da pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio, posto che per costoro l'art. 331 c.2 prevede, alternativamente, la presentazione o trasmissione senza ritardo della denuncia, senza prescrivere ulteriori formalità.

Neppure ci si riferisce alla comunicazione di notizia di reato da parte della polizia giudiziaria, in relazione alla quale l'art. 108-bis att. c.p.p. stabilisce espressamente l'equipollenza tra la comunicazione scritta prevista dall'art. 347 c.p.p. e "la consegna su supporto magnetico o la trasmissione per via telematica".

Rilevano piuttosto le denunce spedite da indirizzi di posta elettronica di privati, anche certificati, in relazione alle quali non soccorrono norme espressamente derogatorie delle forme previste dall'art. 333 c.2 c.p.p., per il quale la denuncia scritta deve essere presentata personalmente dal demunciante o dal suo procuratore speciale e sottoscritta dal presentatore.

Neppure le disposizioni del d.lgs.vo 7 marzo 2005 nr. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) sanciscono l'equipollenza di detta forma di trasmissione e quella prescritta dalla norma del codice. L'art. 47 circoscrive, infatti , la previsione di validità delle trasmissioni di documenti per posta elettronica , ai rapporti tra le pubbliche amministrazioni. L'art. 51 c.1. del d.l. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 poi si limita a disciplinare l'esecuzione per via telematica delle notificazioni previste dagli artt. 148 c.2-bis, 149, 150 e 151 c.p.p..

Procura distrettuale di Bologna

Prot. n.

Nr. Reg. Circ.

Guardando alla giurisprudenza di legittimità, deve rilevarsi da un lato la carenza di decisioni in termini; dall'altro, la difficile estensibilità al tema in esame delle soluzioni elaborate per legittimare la trasmissione telematica di altre tipologie di atti.

La sentenza del S.u. n.40817/2014, in tema di validità della dichiarazione difensiva di adesione all'astensione inviata a mezzo telefax, si fonda su una previsione di norma secondaria (l'art. 3 del codice di autoregolamentazione) per la quale l'atto in parola può essere "trasmesso" o depositato nella cancelleria del giudice o alla segreteria del pubblico ministero". L'indirizzo, non incontrastato, che ammette l'inoltro via fax o per posta elettronica certificata dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento si confronta con il dato testuale dell'art. 420 - ter c.p.p. che si limita a prevedere un onere di "pronta comunicazione" dell'impedimento. Per contro, sono le stesse Sezioni unite a escludere che mezzi alternativi di trasmissione possano essere ammessi quando il legislatore prescrive, come nel nostro caso, forme vincolate di presentazione( cfr . anche Cass., Sez. III, nr. 10637/2010, in tema di art. 162 c.p.p.).

Quanto detto conduce ad escludere la configurabilità, a fronte di denunce inviate a mezzo di posta elettronica, anche certificata, di un obbligo di valutazione ai fini dell'iscrizione di notizie di reato a carico dell'Ufficio di Procura ricevente.

La doverosa considerazione delle istanze di sicurezza dei sistemi informativi destinatari di comunicazioni sovente con allegati privi di affidabilità corrobora tale soluzione negativa."

Dovrà essere quindi chiaro al personale addetto alla ricezione delle notizie di reato, l'irritualità di tale modalità di trasmissione per i privati, con la conseguente insussistenza di "obbligo di valutazione ai fini dell'iscrizione di notizie di reato a carico dell'Ufficio di Procura ricevente".

Si attende cortese riscontro.

Ringrazio.

Bologna 23 marzo 2017

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Giuseppe Amato

PROCUEA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIEUNALE DI BOLOGNA

Depositato il .2.4 MAR. 2017 II Cancelliere